



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
emailfo@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Ufficio del Dirigente



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

<u>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Campo di applicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE II - CANTIERI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Generalità.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Orari e limiti massimi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Casi particolari.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Procedure.....</u>	<u>6</u>
<u>SEZIONE III - ATTIVITA' AGRICOLE.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 - Attività agricole.....</u>	<u>7</u>
<u>SEZIONE IV - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Criteri di regolamentazione e limiti.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Procedure.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 – Musica d'ascolto di sottofondo nei pubblici esercizi.....</u>	<u>10</u>
<u>SEZIONE V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 - Particolari sorgenti sonore.....</u>	<u>10</u>
<u>SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 12 - Misure e controlli.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 - Sanzioni.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 14 - Rapporti con altri regolamenti comunali e disposizioni finali.....</u>	<u>12</u>
<u>ALLEGATO 1 – CANTIERI.....</u>	<u>13</u>
<u>ALLEGATO 2 – CANTIERI IN DEROGA</u>	<u>15</u>
<u>ALLEGATO 3 – MANIFESTAZIONI.....</u>	<u>17</u>
<u>ALLEGATO 4 – MANIFESTAZIONI IN DEROGA.....</u>	<u>19</u>
<u>ALLEGATO 5 – TABELLE DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>21</u>
TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett. a) della L.Q. 447/1995 s.m.i.....	21
TABELLA 2.....	22
ALLEGATO 6 - PLANIMETRIA: Aree indicate in Tabella 1	

Manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto: attività di cui al precedente punto, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto" (in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio), anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti o parzialmente scoperti.

Manifestazione Ricorrente: manifestazione a carattere temporaneo, di cui ai precedenti punti, che si ripete periodicamente.

Particolare Sorgente Sonora: macchine da giardino, altoparlanti su veicoli, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine, autofrigo, sistemi di allarme.

Periodo Estivo: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

Periodo Invernale: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

Per tutte le altre definizioni non qui elencate, si fa riferimento alle definizioni contenute nella L. 447/1995 s.m.i. e sui decreti attuativi.

SEZIONE II - CANTIERI

Art. 3 - Generalità

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 - Orari e limiti massimi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi e, nella zona turistica, con divieto, nel periodo estivo, anche nei fine settimana (venerdì pomeriggio, sabato e domenica, con la seguente articolazione territoriale e periodale:
Periodo invernale (1 ottobre – 31 maggio)

- a) area turistica¹: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30
- b) area urbana²: dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Periodo estivo (1 giugno – 30 settembre)

- a) area turistica: dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
- b) area urbana: dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con l'unica eccezione, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, delle aree turistiche. Nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.
5. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (ad es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

1 Area turistica: si intende quella compresa tra la spiaggia e le seguenti vie (compresi ambo i lati delle stesse): via Germania, via Francia, corso Italia, via Del Prete e le relative trasversali, via Ferrara, via Trento e le relative trasversali, via Fiume, via Pascoli, via Milazzo, via Mancini, via dott.Ferri, via Petrarca, via Comandini, via Caduti del Mare, via Caboto, via Machiavelli, via Lungotavollo, via del Porto, via Verdi, via Rasi Spinelli, via Carducci e relative trasversali, piazza delle Nazioni.

2 Area urbana: la restante parte del territorio comunale.

b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Art. 5 - Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.
3. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari, autostradali e stradali, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno. Limitatamente al periodo estivo, nelle aree turistiche, le autorizzazioni rilasciate in deroga dovranno essere contenute nei seguenti limiti orari: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20. Sempre in dette aree i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi quali materiali demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, potranno essere svolti esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 18.
4. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art. 6 - Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al precedente art. 4 è oggetto di **preventiva comunicazione**, di cui all'**Allegato 1**, da presentarsi all'Ente competente (Sportello Unico Edilizia o Sportello Unico Attività Produttive) almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. In caso di istanza edilizia, tale comunicazione dovrà essere allegata alla presentazione della succitata istanza o alla comunicazione di inizio lavori, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in materia edilizia. La comunicazione deve essere corredata della documentazione indicata nell'allegato 1. I lavori potranno essere iniziati se entro il termine di cui sopra dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o comunicato espresso motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'**Allegato 2** ed essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 30 gg. Prima dell'inizio dell'attività oppure al momento dell'istanza edilizia. L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente acquisito il parere di ARPAE. Durante tale periodo, il SUAP potrà